



L'informaSoget

Anno 1 numero 6. Registrazione del Tribunale di Pescara n. 13/2010. Direttore Responsabile: Vittorio Mingione. Direttore Editoriale: Gaetano Monaco
Editore: SO.G.E.T. spa, Società di Gestione Entrate e Tributi, sede legale via Venezia n. 49, Pescara. Telefono 085.3850809, fax 085.297163

Pubblico e privato tra luci e ombre


E' necessario rimuovere gli ostacoli che impediscono la parità di trattamento

Una delle condizioni essenziali per realizzare la liberalizzazione del settore della gestione e riscossione delle entrate degli Enti locali è la parità di trattamento tra i soggetti deputati all'espletamento dei servizi in questione.

Una condizione che, purtroppo, non si riscontra nel mondo della riscossione se si considerano le difficoltà che vivono le imprese che operano in questo comparto. Sono ancora troppe le discriminazioni, in netto contrasto con le intenzioni del legislatore comunitario di effettuare un'equiparazione tra i diversi sistemi e forme di riscossione, alle quali le società private devono far fronte nella pratica quotidiana.

Il numero di Ottobre dell'InformaSoget vuole essere uno strumento utile a indagare, focalizzare e monitorare le ragioni vere di un malessere avvertito in maniera diffusa, ponendo domande e cercando risposte in merito, portando esempi di come nella realtà le società private siano spesso discriminate nei confronti di un settore, il pubblico, ancora troppo privilegiato.

Per realizzare una piena liberalizzazione del settore, sia formale che sostanziale, è necessario dotare i concessionari privati di facoltà, risorse e strumenti operativi paritetici rispetto a quelli già in uso dall'agente statale.



Editoriale

di Gaetano Monaco

Un potenziale ancora tutto in divenire

Efficacia ed efficienza dei servizi. Sono questi i parametri che devono ispirare l'agire degli Enti locali quando si entra nel mondo delicato della riscossione dei tributi. Un'efficacia e un'efficienza che i concessionari privati sono in grado di garantire e che continuano a garantire.

Per lavorare però a vele spiegate e aumentare le potenzialità offerte da un sistema sano e radicato nel territorio, è necessario che il legislatore entri nel vivo del discorso e freni le mire monopolistiche dell'agente statale.

Il riconoscimento normativo dell'equiparazione tra i due sistemi di riscossione è un atto formale dovuto, anche se nella pratica quotidiana è possibile già stilare dei bilanci in merito all'operatività, e ai risultati conseguiti dai due diversi sistemi.

Nel dualismo che vede, oggi, convivere due sistemi di riscossione in concorrenza fra loro, non smettiamo di cercare dati e argomentazioni valide da offrire agli Enti locali, i veri interlocutori di una riforma ancora da tradurre in un convincente impianto sistemico.

Servizi pubblici: porte aperte ai privati e parola agli Enti

I servizi pubblici aprono le porte ai privati. Dopo due anni di discussione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 il regolamento attuativo della riforma che prova a introdurre il meccanismo delle privatizzazioni.

Il primo aspetto importante riguarda l'obbligatorietà della gara: il regolamento infatti prevede l'affidamento diretto solo in casi 'eccezionali', casi in cui non risulta realizzabile una gestione concorrenziale. E qui c'è il secondo aspetto rilevante: per decidere Comuni e Province dovranno effettuare analisi di mercato e inviare il tutto all'Antitrust, il cui parere risulterà vincolante per quegli affidamenti superiori ai 200mila euro l'anno.

Sulle liberalizzazioni, dunque, la prima parola è degli enti locali: la procedura inizia infatti dalle verifiche affidate a sindaci e presidenti di provincia.

Qualora la libera iniziativa economica

non risultasse idonea a garantire il servizio, si può tornare alla vecchia esclusiva. Per farlo, l'ente locale deve inviare i risultati all'Antitrust, ma solo per consen-



terle di costruire la relazione annuale al parlamento. L'intervento dell'Authority che vigila sulla concorrenza diventa de-

terminante nel secondo passaggio, quando l'ente locale procede con un nuovo affidamento *in house* e invia la relazione motivata della scelta all'Autorità, passaggio previsto dalla legge quando l'affidamento diretto vale più di 200mila euro all'anno.

E' iniziato dunque il conto alla rovescia per gli affidamenti attuali: un anno di tempo per effettuare analisi di mercato, illustrare i risultati e motivare le scelte.

Unico punto d'ombra del regolamento è l'ambito di applicazione: non si fa infatti alcun riferimento a settori come

l'energia, il gas, le farmacie e trasporto ferroviario regionale e farmacie comunali.



La riscossione delle entrate degli Enti locali tra gestione pubblica e privata

Le difficoltà delle imprese che operano nel sistema della gestione tributi
Un'indagine sulle ragioni del malessere avvertito da un intero comparto

E' di tutta evidenza che, a prescindere dal sistema e dalle forme di riscossione, nonché dalla natura pubblica o privata del soggetto gestore, le imprese che operano in questo comparto sono in difficoltà e meritano, al pari di quelle degli altri comparti, di essere opportunamente sostenute con una serie di mirati e lungimiranti interventi legislativi, che, lungi dal prevedere la inutile elargizione di denaro pubblico (a vantaggio dei soli concessionari statali, con evidente disparità di trattamento tra questi ultimi e i concessionari privati) dovrebbero piuttosto innovare e potenziare gli strumenti per il recupero coattivo delle somme accertate. Si potrà conseguire, così, un significativo incremento delle percentuali di riscossione e una adeguata remuneratività dei servizi, ottenuta mediante l'incremento degli incassi e, quindi, delle basi di riferimento per l'applicazione degli aggi, in maniera tale da rendere i ricavi della riscossione più congrui e proporzionati ai costi delle

strutture, del personale, della formazione, delle infrastrutture informatiche e telematiche, necessari per la effettuazione dei servizi medesimi.

I concessionari privati, purtroppo, per vincere le resistenze di un sistema ancora troppo incentrato sul monopolio di Equitalia e arginare gli effetti di disposizioni di ispirazione

**Sono necessari
interventi legislativi
mirati a eliminare
le pesanti
discriminazioni tra il
pubblico e il privato**

'elettoralistica' che riducevano radicalmente l'incidenza dei flussi di cassa degli stessi (vedasi abolizione Ici sulla prima casa) hanno dovuto sperimentare le lacune di un sistema economico inadeguato rispetto al contesto obbligandosi allo svilimento degli aggi contrattuali e alla formulazione di offerte

economiche tali da rendere poco o affatto remunerative le attività gestionali.

Occorre indagare e focalizzare le ragioni vere del malessere di un intero comparto economico con obiettività, introducendo nel settore una concorrenzialità e una pari dignità tra Equitalia (e società partecipate) e i concessionari privati, eliminando le pesanti discriminazioni che, a dispetto delle intenzioni vere del legislatore comunitario, stanno di fatto mortificando le aziende private del settore.

Va più chiaramente ed efficacemente ostacolato e sanzionato l'affidamento diretto dei servizi di riscossione e dei servizi accessori mediante convenzione, che taluno tende a legittimare, ignorando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, facendo leva sulla natura pubblica del soggetto concessionario (Equitalia), e che è, invece, come tutti sanno, un'operazione illegittima, se non illecita.

Al fine di evitare discriminazioni che confliggono con i

principi costituzionali, vanno attribuite ai concessionari privati facoltà, risorse e strumenti operativi paritetici rispetto a quelli già a disposizione dell'agente statale.

Occorrono, in fin dei conti, pochi minuti di riflessione per cogliere al volo le disparità di trattamento, a dir poco grossolane, e che tuttora esistono tra Equitalia e i concessionari privati.

E' significativo, ad esempio, la vicenda della lunga e ormai esasperante contrapposizione tra i concessionari privati della riscossione e l'Agencia del Territorio: da otto anni è in vigore una norma che attribuisce ai suddetti concessionari la facoltà di iscrivere ipoteca sui beni immobili dei debitori inadempienti a seguito della notifica dell'ingiunzione di pagamento; norma misconosciuta e disapplicata da taluni Uffici di Pubblicità Immobiliare (le Conservatorie) che continuano a respingere le note di iscrizione ipotecaria presentate dai concessionari in ra-

gione del contenuto e delle indicazioni di una circolare della Direzione Centrale della Agencia del Territorio, ignorando che i dinieghi opposti alla trascrizione delle ipoteche sulla base della predetta circolare sono stati regolarmente impugnati dai concessionari con ricorsi che hanno generato una ormai consolidata giurisprudenza (costituita da circa 20 sentenze, passate in giudicato, emanate da altrettanti Tribunali distribuiti su tutto il territorio nazionale) che ha ritenuto ille-

**Tra le priorità
ostacolare e
sanzionare
l'affidamento
diretto dei servizi
offerti**

gittimo il comportamento della Agencia del Territorio, condannandole a eseguire le trascrizioni sulla base del titolo esecutivo costituito dall'ingiunzione fiscale.



Singolare (per non dire scandalosa) è poi la vicenda dell'accesso all'anagrafe tributaria, ai soli fini della riscossione coattiva, prevista dall'art. 4, comma 2-octies, della L. 22/11/2002 n. 265. Sono passati ben otto anni dall'entrata in vigore della sopra richiamata norma e nonostante la severa prescrizione contenuta nell'art. 83 del D.L. 26/06/2008 n. 112 ("è esclusa quanto all'accesso all'anagrafe ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione") l'accesso viene negato con pretesti di varia natura.

Un palpito polemico leggerebbe in tale diniego la più semplice delle ragioni ostative: se non venissero frapposti ostacoli all'accesso verrebbe in maggior evidenza l'inefficienza del sistema pubblico di riscossione che, già oggi, non consegue, nonostante gli strumenti a sua disposizione, risultati realmente superiori a quelli conseguiti dai concessionari privati delegati alla riscossione delle entrate degli Enti locali.

**E' fuor di dubbio
l'economicità
per gli Enti pubblici
di affidare la gestione
e la riscossione
delle loro entrate
ai concessionari privati**

Cionondimeno, è facile intuire che queste e altre vicende non hanno fatto altro che incagliare la riscossione di centinaia di milioni di euro, con evidenti ripercussioni sui bilanci delle società di riscossione, le cui offerte economiche si giustificavano certamente anche in ragione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo e precoattivo.

Un pensiero va rivolto anche al meccanismo dei compensi. Per evidenti ragioni di trasparenza va semplificato il sistema di calcolo dei corrispettivi che remunerano le attività di riscossione delle società del gruppo Equitalia; un sistema ad oggi piuttosto farraginoso da non riuscire spesso a essere compreso

dagli enti locali, che scoprono solo *in fieri* la vera entità dei costi di gestione di Equitalia, avendole però già affidato i servizi.

Il costo di gestione effettuato dal soggetto pubblico è infatti il frutto della applicazione di più aggi tra loro cumulabili e della somma-

toria di ulteriori compensi erogati sotto forma di rimborsi o ristori.

Nel caso di gestione affidata ai concessionari privati, si deve tener conto che

l'aggio di riscossione è, solitamente, unico e costituisce il corrispettivo di una serie complessa di attività (censimento presupposti di imposta, alla formazione e alla notifica dell'atto di accertamento, accertamento con adesione, ricevimento del pubblico, emissione e notifica dell'ingiunzione, esecuzione forzata).

L'incasso del corrispettivo contrattuale è subordinato al verificarsi della riscossione della somma, senza alcun addebito a carico dell'Ente concedente ove il credito d'imposta risulti inesigibile; in tal caso le spese dei procedimenti e i costi della riscossione coattiva sono a totale carico del concessionario.

Spetta, invece, a Equitalia un compenso per le attività di esecuzione dei provvedimenti di sgravio disposti dagli Enti creditori, a totale o parziale storno dell'importo iscritto al ruolo, nella misura stabilita con decreto del Ministero delle Finanze che fissa il rimborso a Equitalia delle spese sostenute per le procedure esecutive.

E' di tutta evidenza che l'aggio che Equitalia percepisce a fronte della sola attività di riscossione è pari o di poco inferiore all'aggio che

i concessionari privati percepiscono a fronte delle attività di riscossione e di tutte le attività propedeutiche (accertamenti, notifiche, front-office, definizione dei procedimenti attivati su istanza di parte, gestione degli interpellati, gestione del contenzioso, gestione di sportelli telefonici per l'utenza, riscossione coattiva eccetera).

Il quadro sopra delineato aiuta a comprendere l'economicità per gli Enti pubblici di affidare la gestione delle loro entrate ai concessionari privati che, pur messi in grande difficoltà da un contesto normativo avverso, occupano circa 6mila dipendenti e gestiscono i servizi in 4.200 Comuni, con loro piena soddisfazione.

Non si può e non si devono addebitare i dati derivanti dalla *mala gestio* della società Tributi Italia alle altre imprese del settore, le quali, nonostante le difficoltà, hanno sempre operato nel pieno rispetto della legalità e delle norme pattizie. La vicenda Tributi Italia costituisce un caso unico e patologico di un sistema

**La vicenda Tributi Italia
costituisce un caso unico
e patologico di un sistema
sano ed efficiente
nel quale operano
aziende serie**

sano ed efficiente nel quale operano aziende serie, alcune delle quali inattività da circa mezzo secolo.

Tra il dire e il fare... qualche riflessione



di Manuela Polidoro

La necessità contingente nel mondo della riscossione è quella di incentivare il sostegno e il riconoscimento dell'efficienza delle attività dei concessionari privati i quali vedono mortificato il loro ruolo sul mercato non solo per carenza di interventi legislativi mirati a garantire parità di trattamento tra i diversi soggetti che fanno riscossione, ma anche per le difficoltà di sradicare l'ideologia che ha sempre caratterizzato il mondo della riscossione; un'ideologia impiantata sulla figura dell'agente nazionale e sulla convinzione che sia questa la strada più sicura.

Non sono solo le norme non aggiornate o imprecise nella loro formulazione, ma anche le costruzioni ideologiche a continuare a riconoscere privilegi e guarentigie ad Equitalia.

Il sistema immunitario nel mondo della riscossione è "il nuovo modo di pensare", in quanto, come ogni sistema che si rispetti, deve adottare in sé comportamenti legali, compatibili e coscienti.

Perché lo scotto da pagare per la vicenda di Tributi Italia è stato ingiustamente assegnato a tutte le imprese dello stesso settore?

Con tutta probabilità perché la vicenda rafforza un'ideologia radicata e ciò può risultare molto dannoso se si perde il senso della misura.

D'altronde, la "fenomenologia dello scandalo" sulla forza delle parole c'era anche prima della riforma del 2006, esiste in tutti i settori della ns economia (pubblico e privato) e gli effetti nefasti della stessa non devono servire a paralizzare lo slancio del mercato o a rafforzare i "paraocchi ideologici", bensì ad incentivare controlli, strutture, strumenti. Riconoscere ai concessionari privati la stessa valenza dell'agente nazionale rappresenta la caduta di un tabù. Una verità così semplice dovrebbe essere alla base delle più ardite scelte politiche, legislative e di pensiero.

E' necessaria un'armonizzazione delle norme che disciplinano la riscossione; un testo unico di riordino, un intervento normativo organico "chiavi in mano" che recepisca con chiarezza non suscettibile di interpretazione le intenzioni del legislatore comunitario.

Ed in ogni caso, non si può di certo ridurre "strictu sensu" l'obiettivo di un intero corpo di norme, anche se ancora eterogeneo e incompiuto, ad un mero *incipit* simbolico: proclamiamo la libera con-

correnza, il rispetto dei principi comunitari, ma al contempo non garantiamo ai veri attori del mercato della riscossione la parità di trattamento: dall'accesso all'anagrafe tributaria diversamente ostacolato alla ghetizzazione dell'ingiunzione fiscale passando attraverso convinzioni storiche e dispute legali; un mix di fattori che con dovizia di particolari alle volte davvero pittoreschi, hanno sfiancato i concessionari privati.

La Legge 248/2005, madre di un sistema nuovo che poteva anche dare all'inizio l'illusione di un grande entusiasmo, ha dovuto fare i conti con un contesto operativo che è un crocevia di opinioni e di interessi divergenti in un ambito della nostra economia, quella dell'esattoria, tradizionalmente monopolista. Presumibilmente l'innovazione più spettacolare della riforma dal 2006 in poi è stata quella di mettere a nudo le incongruenze del mondo della riscossione, la sua forma *mentis* così decisamente impropria a concepire in sé il germe delle intenzioni del legislatore comunitario.

E questo lo sanno bene proprio i concessionari privati della riscossione, ormai noti *habitués* di battaglie per la parificazione logica ed empirica degli strumenti con quelli dell'agente nazionale.

Contribuenti e agenda degli Enti locali. Cosa ricordare



Fiscalità Enti locali

19 ottobre

Trasferimenti statali

Entro fine mese il Min. dell'Interno comunica a ciascuna gestione di tesoreria la 3° rata dei trasferimenti statali spettanti ai comuni ed alle province con, rispettivamente, meno di 60mila e 400mila abitanti, e delle comunità montane. Esclusi gli enti che il 15 sett. non hanno inviato la certificazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo

20 ottobre

Revisori dei conti

L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente procede trimestralmente alla verifica ordinaria di cassa ed a quella della gestione del Tesoriere e degli altri agenti contabili interni

Riscossione tributi

L'agente della riscossione versa all'Ente le entrate riscosse nella prima decade del mese

27 ottobre

Gestione finanziaria

Entro 15 giorni dal pagamento, emettere i mandati per regolarizzare i versamenti effettuati dal Tesoriere in dipendenza di obblighi tributari, per somme iscritte a ruolo e per delegazioni di pagamento, in assenza del mandato

28 ottobre

Gestione finanziaria

Le somme disponibili sui c/c/p devono essere riversate presso il Tesoriere ogni 15 giorni

29 ottobre

Riscossione tributi

L'agente della riscossione versa all'Ente le entrate riscosse nella seconda decade del mese

Tosap

Versamento della rata di ottobre della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per importi superiori a 258,23 euro

30 ottobre

ICI

Trasmissione dei dati di riscos-

sione dell'Ici e dell'imposta di scopo relativi ai versamenti eseguiti fino allo scorso 31 luglio

2 novembre

Protesti cambiari

Entro il giorno successivo alla fine di ogni mese i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti redigono e trasmettono alla Camera di Commercio l'elenco dei protesti cambiari dagli stessi levati

4 novembre

Trasferimenti statali

Il Ministro dell'Interno comunica a ciascuna gestione di tesoreria la terza rata dei trasferimenti statali spettanti ai comuni ed alle province con, rispettivamente, meno di 60mila e 400mila abitanti, e delle comunità montane. Esclusi gli enti che alla data del 15 settembre non hanno fatto pervenire al Ministero la certificazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo

8 novembre

Bilancio di previsione 2010

Entro il 30 novembre il Consiglio comunale delibera l'assestamento generale e verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio

TARSU - TIA

Entro novembre il Miur attribuisce le somme allo stesso spettanti per il servizio smaltimento rifiuti operato in favore delle scuole statali

10 novembre

Bilancio di previsione 2010

Le variazioni di bilancio possono essere deliberate dal Consiglio comunale entro il 30 novembre

Riscossione tributi

L'agente della riscossione versa all'Ente le entrate riscosse nella terza decade del mese precedente

15 novembre

Ritenute fiscali

Versamento Irpef, Irap e addizionali regionali e locali all'Irpef.

Immobili allo scanner del Catasto

Con la legge 122/2010, di conversione della Manovra finanziaria (D.L. 78/2010), sono rimaste sostanzialmente invariate le disposizioni concernenti la possibilità di regolarizzare immobili non dichiarati in catasto ovvero immobili dichiarati ma per i quali la consistenza di fatto sia diversa dalle risultanze catastali. Entro il 31 dicembre 2010 i proprietari di immobili che non risultino ancora dichiarati in Catasto a seguito dell'espletamento da parte dell'Agenzia del territorio delle operazioni previste dall'art. 2, comma 36, della L. 286/2006, sono tenuti a procedere alla presentazione della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Le dichiarazioni verranno poi rese note ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio attraverso il Portale telematico, affinché possano essere effettuati i controlli di conformità urbanistico-edilizia. Vediamo nel dettaglio quali sono le strade da seguire.

La norma prevede, entro il 30 settembre 2010, il rintraccio dei fabbricati, a carico dell'Agenzia del territorio, compresi quelli che hanno perso la qualifica di rurale nonché la stesura del re-

lativo elenco.

Seconda tappa: entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto, individuati dall'Agenzia del territorio, in base all'articolo 2, comma 36, del decreto legge n. 262/2006, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

Terzo passo: l'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, renderà disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i comuni. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio, procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai comuni. Ancora entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edi-

lizi che abbiano determinato una variazione di consistenza o di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. In questo caso si tratta non di fabbricati ex rurali, ma di immobili di qualsiasi tipo, per i quali a seguito di lavori non denunciati, la situazione di fatto sia diversa da quella risultante in catasto. In questo caso se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei comuni. Infine, dal 1/01/2011 l'Agenzia del Territorio potrà effettuare un monitoraggio a tappeto, utilizzando telerilevamento e sopralluoghi sul terreno.

Il monitoraggio serve a individuare, in collaborazione con i comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto, su cui avviare la procedura per l'attribuzione della rendita, in vista dell'applicazione delle tassazioni sugli immobili.

Nuovi enti entrati in casa SO.G.E.T.

In un processo di continua evoluzione delle esigenze delle realtà locali e del mercato, SO.G.E.T. mantiene alto il suo impegno al fianco dei propri Enti e consolida la sua presenza sul territorio con l'acquisizione di nuovi clienti.

Da giugno è partner ufficiale del:

Comune di Apricena

Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, delle lampade votive, della mensa scolastica, della Tarsu giornaliera e dei fitti patrimoniali;

Comune di Miglianico

Attività propedeutica all'accertamento del Cosap a carattere temporaneo e permanente;

Comune di Ortucchio

Gestione e riscossione delle entrate;

Comune di Villalfonsina e San Valentino in Abruzzo Citeriore

Attività propedeutica all'accertamento in rettifica e d'ufficio

della tassa rifiuti solidi urbani; Ente Parco Monti della Laga Servizio della riscossione coattiva;

Comune di Torremaggiore

Riscossione e accertamento Tosap, della Tarsu giornaliera, dell'Icp, dei Dpa, del servizio di accertamento dell'Ici e della Tarsu;

Comune di Albanella

Censimento, accertamento, riscossione e recupero evasione Ici e Tarsu;

Comune di San Ferdinando

Servizio lettura contatori e formazione liste di carico dei consumi di acqua potabile;

Comune di Francavilla

Concessione servizio parcheggi a pagamento;

Comune di Ortona (CH)

Gestione dei parcheggi in Piazza San Francesco.

Comune di Torre De' Passeri (PE)

Accertamento e riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Comune di Fossacesia (CH)

gestione di parcheggi a pagamento senza custodia tramite sistema "Parkeggino";

Comune di Marina Di Gioiosa Jonica (RC)

servizio di bonifica, inserimento ed aggiornamento delle banche dati Ici e servizio di accertamento Ici;

Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino (SA)

accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente;

Umbra Acque S.p.A.

riscossione coattiva del credito da utenze del servizio idrico integrato cessate;

Comune di Brindisi (BR):

servizio di liquidazione e riscossione dei tributi locali Ici, Tarsu, Tosap, Icp, Dpa e riscossione delle entrate provenienti dalle sanzioni del Codice della Strada e dai fitti attivi;

Comune di Canosa di Puglia (BT):

accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi minori.